

COMUNE DI ALBENGA

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.01.2000

Integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2001, n. 70 del 10.10.2002, n. 88 del 20.11.2003, n. 40 del 24.06.2004, n. 45 del 3.8.2005, n. 41 del 15.5.2006 e n. 72 del 26.9.2006.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III – FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 13 Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 Tipologia dei trasporti funebri
- Articolo 14 bis Requisiti delle imprese esercenti il servizio
- Articolo 14 ter Determinazione tariffe del servizio di trasporti funebri
- Articolo 14 quater Diritti fissi
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 bis Inadempimenti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
- Articolo 24 bis Autofunebri

TITOLO II-CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 25 Elenco cimiteri
- Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 29 Ammissione nei cimiteri frazionali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 30 Disposizioni generali
- Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 32 Inumazione
- Articolo 33 Cippo
- Articolo 34 Tumulazione
- Articolo 35 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 36 Esumazioni ordinarie
- Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 38 Esumazione straordinaria
- Articolo 39 Estumulazioni
- Articolo 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 41 Raccolta delle ossa
- Articolo 42 Oggetti da recuperare
- Articolo 43 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 44 Crematorio
- Articolo 45 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 46 Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 47 Orario
- Articolo 48 Personale addetto ai cimiteri – Compiti
- Articolo 49 Compiti dei necrofori
- Articolo 50 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 51 Divieti speciali
- Articolo 52 Riti funebri
- Articolo 53 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 54 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 55 Materiali ornamentali

TITOLO III-CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 56	Sepolture private
Articolo 57	Durata delle concessioni - Rinnovo
Articolo 58	Modalità di concessione
Articolo 59	Uso delle sepolture private
Articolo 60	Manutenzione

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61	Divisione, Subentri
Articolo 62	Retrocessione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63	Revoca
Articolo 64	Decadenza
Articolo 65	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 66	Estinzione

TITOLO IV-LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67	Accesso al cimitero
Articolo 68	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 69	Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 70	Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 71	Introduzione e deposito di materiali
Articolo 72	Orario di lavoro
Articolo 73	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 74	Vigilanza
Articolo 75	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76	Funzioni - Licenza
Articolo 77	Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 79	Mappa
Articolo 80	Annotazioni in mappa
Articolo 81	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 82	Schedario dei defunti
Articolo 83	Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 85	Competenze della Giunta Comunale
Articolo 86	Concessioni pregresse
Articolo 87	Cautele
Articolo 88	Dirigente Responsabile
Articolo 89	Tumulazioni pregresse
Articolo 90	Rinvio

TARIFFARIO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse alla cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

- 2) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 3) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli contenuti nel Titolo V del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Articolo 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti, solo per gli indigenti e/o persone prive di eredi, o parenti sino al 4° grado, sono ricompresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
 - f. l'inumazione in campo comune;
 - g. la cremazione;
 - h. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - j. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nell'allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
- 4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
- 2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, secondo quanto previsto dall'art. 19.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- 2) Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9, tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - per le inumazioni è consentito l'uso di materiali diversi rispetto a quelli sopra previsti, purché autorizzati con decreto del Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità (art. 75, comma 3 DPR 285/90), e purché siano impermeabili, biodegradabili, compostabili, combustibili, atti a garantire una chiusura ermetica della salma, coprire senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed applicati senza impiego di chiodi o viti, e debbono essere incollati al coperchio della cassa medesima, il tutto come previsto dal Decreto del Dirigente Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria n. 2006 della Regione Liguria in data 21.9.2001;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 o in alternativa, quello in materiale diverso come indicato al comma 1) lettera a) 4° punto del presente articolo, purché ne ricorrano le condizioni ivi previste;

- e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso o, in alternativa, per cremazione da effettuare in Ara Crematoria, quello in materiale diverso come indicato al comma 1) lettera a) 4° punto del presente articolo, purché ne ricorrano le condizioni ivi previste;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, fatte salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.
- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e lettera e), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e per quelle per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In quest'ultima ipotesi, si procederà al recupero delle spese, qualora ne ricorrano i presupposti, nei confronti dei soggetti obbligati al mantenimento.

- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.

Articolo 13

Esercizio del servizio di trasporti funebri

- 1) Il servizio di trasporto funebre è servizio pubblico essenziale, ad ogni effetto di legge, sul quale il Comune rinuncia al regime di privativa.
- 2) L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal Capo IV del D.P.R. 285/1990 e dagli articoli del presente Capo IV – Trasporti Funebri.
- 3) L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini.
- 4) Le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere esercitate in modo da garantire che l'attività di trasporto possa essere svolta da tutti gli operatori in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri e alla disponibilità di sepolture.

- 5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Articolo 14

Tipologia dei trasporti funebri

1) I trasporti funebri sono:

- A) esercitati in regime di libera concorrenza, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualsiasi impresa di onoranze e/o trasporti funebri in possesso dei requisiti di legge e secondo le norme del presente regolamento. In tal caso il servizio è a pagamento ed a carico dei familiari del defunto.
- B) posti a carico del comune per le seguenti tipologie di trasporti, secondo le tariffe indicate nel tariffario allegato al presente regolamento e riportate sotto la lettera E),:
- a) salme di persone morte in solitudine, presso case di riposo, ospedali, e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, desunto dalla loro assenza prima e dopo le esequie, con diritto di rivalsa in caso di comparsa a posteriori di eventuali eredi;
 - b) salme di persone indigenti, prive di eredi o parenti sino al 4° grado, ovvero appartenenti a famiglie bisognose, persone per le quali venga accertato lo stato di povertà da parte del competente Ufficio Servizi Sociali, trattandosi di persone già beneficiarie di prestazioni assistenziali di tipo economico; tale eventualità può verificarsi anche nel caso che i parenti ed affini entro il 4° grado abbiano rinunciato alla successione, pur avendone titolo;
 - c) salme di persone ignote e di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
 - e) salme accidentate o rinvenute cadavere sul territorio, dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, e da qui, sempre su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, trasportate in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti autoptici, e ritorno.
- C) a tariffa controllata, secondo le tariffe indicate nel tariffario allegato al presente regolamento, riportate sotto la lettera F), ogni qualvolta sia richiesto, da parte dei familiari, sia per salme destinate all'inumazione ed alla cremazione, che per salme destinate alla tumulazione, un servizio tipo comprendente le seguenti attività:
- assistenza totale con disbrigo delle pratiche amministrative;
 - trasporto, con veicolo e personale, per la consegna della bara, in città al luogo ove è avvenuto il decesso;
 - fornitura di bara, come da art. 9 del presente regolamento, completa di imbottitura in similraso, completa di cuscino, lenzuolino di protezione, maniglie e crocifisso in lega, nonché composizione della salma nella bara;
 - allestimento camera ardente con n. 4 candelabri, n. 2 mazzi di garofani o fiori simili, cuscino di fiori di specie economica, tipo copricassa, e velo;
 - veicolo e personale per funerale in città con sosta per funzione religiosa o civile e quindi trasporto al cimitero cittadino per inumazione o tumulazione, nonché all'Ara crematoria più vicina per cremazione e ritorno ceneri per tumulazione.

Articolo 14 bis

Requisiti delle Imprese esercenti il servizio

- 1) Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri in città devono preventivamente inviare all'Ufficio Servizi Demografici, un elenco dei mezzi e del personale che intendono utilizzare per i servizi di trasporto funebre, elenco che deve essere costantemente aggiornato in base alle variazioni intervenute.
- 2) Le Imprese di Onoranze Funebri - salvo quanto stabilito con apposito capitolato d'appalto per le Imprese tenute a svolgere i trasporti a carico del comune ed il servizio tipo a tariffa controllata - per effettuare trasporti funebri in città, devono essere in possesso di almeno un'auto funebre autorizzata e di una dotazione di personale dipendente, non inferiore a quattro unità, compreso il titolare, di cui un autista, tale da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini, assicurando inoltre un regolare disimpegno del servizio anche in condizioni di forte aumento della domanda (picchi di mortalità).
- 3) La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio, oltre ad un carro funebre, adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi la movimentazione dei feretri.
- 4) La dotazione di personale dipendente, di cui al comma 2) del presente articolo, deve essere comunque tale da garantire - per ciascun servizio - la presenza del personale necessario ad eseguire le operazioni in condizioni non solo di decoro ma anche di sicurezza, in base alla documentazione di cui alla legge 626/94 e sue successive integrazioni e modifiche, documentazione di cui tutte le ditte che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate.
- 5) A fini di garanzia del corretto svolgimento dell'attività, le imprese che effettuano trasporti funebri devono operare mediante personale, con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme contrattuali previste dalla legge, per il quale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'impresa esercente il trasporto può esclusivamente in caso di concomitanza di più funerali da svolgere in Albenga, avvalersi, ad integrazione dei propri, della disponibilità di mezzi e di personale forniti da terzi (imprese di servizio, altri fornitori convenzionati), purché dotati delle caratteristiche richieste, e tenuti in solido con l'impresa committente a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
- 6) Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere dotato di apposite divise uguali per tutti gli addetti e per ogni servizio.

Articolo 14 ter

Determinazione tariffe del servizio di trasporti funebri

- 1) Dato il regime di libera concorrenza, le tariffe dei trasporti funebri di cui all'art. 14, comma 1) lettera A), che si svolgono interamente nel territorio comunale, non sono determinate in alcun modo dall'Autorità Comunale ma sono lasciate alla libera valutazione della ditta di Onoranze Funebri. Dette tariffe possono essere articolate per categorie e suddivise per ogni tipologia di servizio, sulla base della complessità dei servizi resi, sia che venga effettuato o meno un rito funebre, civile o religioso, e i criteri per stabilire l'ammontare delle stesse tengono conto dei costi sostenuti dalle imprese (acquisto, gestione e ammortamento automezzi, personale) e della durata e complessità dei trasporti.
- 2) Ciascuna Impresa di Onoranze Funebri che intenda esercitare il servizio di trasporto nell'ambito cittadino è tenuta a dare trasparenza e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

- 3) La tariffa dei trasporti, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il costo di ogni servizio, ivi comprese le spese di Agenzia, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'Amministrazione Comunale, dovrà essere applicata in modo trasparente, ed essere adeguatamente documentata.
- 4) Le tariffe dei trasporti funebri, di cui all'art. 14, comma 1, lettera B e C), per i trasporti gratuiti e a tariffa controllata, potranno essere aggiornate ogni anno, applicando indici di rivalutazione ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, qualora le ditte dimostrino un aumento reale dei costi di gestione.

Articolo 14 quater **Diritti fissi**

- 1) I trasporti previsti dal presente regolamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio Comunale, sono soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.P.R. 285/90, stabilito annualmente in misura da contribuire alla copertura dei costi dei servizi istituzionali collegati ai trasporti.
- 2) Secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 285/90, è altresì dovuto un diritto fisso per il trasporto dal Comune di Albenga verso altri Comuni o all'Estero e, viceversa, per i trasporti provenienti da altri Comuni o da altri Stati, nonché per il trasporto di salme per la cremazione nel Comune sede di impianto più vicino, indipendentemente dalla destinazione delle ceneri.
Inoltre è dovuto anche diritto fisso in caso di salme destinate all'obitorio provenienti da fuori del territorio comunale e qualunque sia la destinazione di sepoltura.
E' dovuto il diritto fisso previsto per i trasporti nel caso di transito nel territorio comunale per la celebrazione di esequie.
- 3) Nel caso in cui, per la sola celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti in città destinati alla sepoltura nei cimiteri cittadini, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 19, comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, solamente se sia la partenza da Albenga che l'arrivo nel cimitero cittadino avvengano nel medesimo giorno.
- 4) Non è dovuto alcun diritto nel caso di:
 - a) trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con propri mezzi;
 - b) trasporti di salme eseguiti da confraternite con propri mezzi;
 - c) trasporti di salme all'obitorio su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e non destinate alla sepoltura in un cimitero cittadino;
 - d) trasporto di ceneri, resti ossei e parti anatomiche riconoscibili.
- 5) Gli importi dei diritti fissi sono indicati nel tariffario allegato al presente regolamento e riportati sotto la lettera G). Tali importi sono soggetti annualmente a rivalutazione, con gli stessi criteri di aggiornamento delle tariffe dei trasporti, in misura da contribuire alla copertura dei costi dei servizi istituzionali collegati ai trasporti;
- 6) Il versamento dei diritti può avvenire a mezzo di c/c intestato al Comune o mediante versamento presso la Tesoreria Comunale; la relativa attestazione o la quietanza dovrà essere consegnata sia all'Ufficio di Stato Civile che all'Ufficio Servizi Cimiteriali per le relative incombenze.

Articolo 15 **Orario dei trasporti**

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

- 2) Il Responsabile del servizio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3) I trasporti funebri da e per il Comune ed i funerali nel territorio del Comune non possono essere svolti in occasione delle seguenti festività:
 - il 1° gennaio;
 - il giorno della S. Pasqua;
 - il 15 di agosto;
 - il 25 dicembre;
 - ogni domenica dell'anno.
- 3 bis) In deroga, il funzionario responsabile dell'Ufficio di Stato Civile può autorizzare lo svolgimento dei funerali nella giornata di domenica, esclusivamente nell'eventualità di funerale con trasporto salma fuori Albenga, ovvero in Albenga con deposito nella camera di transito del cimitero del capoluogo.
- 4) Nel caso di festività consecutive spetterà, comunque, all'Ufficio di Stato Civile, sulla base di quanto stabilito dal Sindaco, fissare l'orario dei funerali e darne comunicazione al personale addetto al cimitero ed alla ditta appaltatrice del servizio di trasporti funebri almeno 24 ore prima del funerale.

Articolo 16

Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 2 bis) Le autorizzazioni di cui agli articoli del Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono rilasciate, all'incaricato del trasporto, dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici, previa verifica delle disposizioni di cui al presente regolamento.
- 3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio competente.
- 4) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
- 5) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16 bis

Inadempimenti

- 1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte nonché ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potrà essere sospesa l'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.
- 2) In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dall'esercizio dei trasporti pubblici in città a carico di chi ne sia responsabile.
- 3) In ogni caso l'ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti, anche esterni all'Amministrazione Comunale.
- 4) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dei compiti istituzionali connessi con la viabilità stradale e, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Demografici, di quelli inerenti il controllo sulla regolarità amministrativa dei trasporti funebri.

Articolo 17

Riti religiosi

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.
- 2) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- 4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco del D.M. 15.12.1990, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8, tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Anche in caso di trasporto da o per Stato estero, l'autorizzazione relativa è rilasciata dal Sindaco.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

- 2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria e salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- 3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della autorimessa dell'appaltatore del servizio di trasporti funebri, di cui all'art. 14, comma 1, lettere B) e C). Ed è dovuto un corrispettivo per il servizio fornito.

Articolo 24 bis

Autofunebri

- 1) Le auto funebri e gli altri automezzi utilizzati per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'ispettorato della Motorizzazione Civile; devono essere dotate di dispositivi atti ad evitare rumori ed esalazioni moleste e devono essere mantenute pulite e periodicamente disinfettate.
- 2) Le auto funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria (art.20 e 21 D.P.R. 285/1990); all'interno di ciascuna di esse deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica, tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 25 Elenco cimiteri

1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27.07.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

I) del Capoluogo (o di Leca);

II) frazionali:

- a) di Lusignano;
- b) di Salea;
- c) di San Fedele;
- d) di San Giorgio di Campochiesa.

Articolo 26 Disposizioni generali - Vigilanza

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, tenuto conto di quanto dettato, in merito, dal D.P.C.M. 26.05.2000.

2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

5) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3) Gli arti anatomici vengono cremati o seppelliti, su richiesta avanzata dall'interessato.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. In tale contesto il campo comune previsto all'interno del perimetro dei loculi serie 2000, costituito da 180 posti a sistema di inumazione, è destinato a sepolture solo a seguito di calamità.

Articolo 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Sono ricevute e seppellite altresì, previa richiesta degli interessati, le salme dei soggetti che non hanno la residenza nel Comune di Albenga, ma il cui coniuge o convivente o figlio o genitori, fratelli o sorelle, siano seppelliti o siano destinatari di una sepoltura in uno dei cimiteri comunali.
- 3) Previa richiesta degli interessati, possono essere inoltre ricevute e seppellite le salme dei soggetti che in vita non avessero più la residenza nel Comune di Albenga e che siano deceduti fuori del territorio del Comune di Albenga, a condizione che siano stati tuttavia ivi residenti per una parte della loro vita o che vi siano nati.
- 4) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 5) A giudizio del Sindaco, o suo delegato, e su richiesta dei familiari, possono essere ricevuti anche i cadaveri di persone legate al Comune da particolari meriti o vincoli affettivi.
- 6) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Articolo 29

Ammissione nei cimiteri frazionali

- 1) Nei cimiteri frazionali, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30

Piano Regolatore Cimiteriale

- 1) Si osservano le disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
Il Comune, entro un anno dalla data di approvazione della modifica apportata al presente Regolamento, adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che tenga conto delle previsioni di mortalità e delle conseguenti, necessità anche in relazione alla densità abitativa, nell'arco di vent'anni. Il Piano Regolatore dovrà essere sottoposto al parere dell'A.S.L. e delle altre autorità competenti.

Articolo 31

Planimetrie

- 1) L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, contestualmente all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 30 che precede, alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; ogni planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale e le eventuali aree ove è possibile costruire edicole funerarie, indicando i singoli lotti da assegnare in concessione. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ai cimiteri esistenti.
- 2) Copia di dette planimetrie sarà trasmessa a tutti gli uffici comunali competenti.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate previo pagamento di apposita tariffa ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 33

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 34 Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 35 Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

- 4) Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
- 5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 36 Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni , con la sola eccezione del cimitero del capoluogo in frazione Leca ove il periodo minimo è fissato in anni 15 (quindici), per consentire i processi di mineralizzazione. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo, di regola, i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile del servizio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 4 bis) Per le salme inconsunte e da reinumare, ove non interferisca con la falda idrica, come attestato da apposita perizia idrogeologica, è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali o nell'immediato intorno del feretro sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione.

Articolo 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Responsabile del servizio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

- 2) Annualmente il Responsabile del servizio competente curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 38

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia, tutto ciò salve diverse determinazioni da parte della Regione Liguria.

Articolo 39

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio competente cura la stesura dello scadenario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio competente può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento di apposita tariffa.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 41

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 42

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 44 Crematorio

- 1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 45

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 46

Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- 5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, che sarà realizzato nel cimitero del capoluogo, ove saranno conservate o disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, qualora la legge lo consenta.

Articolo 46 bis

Affidamento ceneri

- 1) E' consentito l'affidamento e la conservazione delle urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi di cui alla legge 30.3.2001 n. 130, e secondo le modalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 3.8.2005.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 47

Orario

- 2) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 3) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 4) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 5) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 48

Personale addetto ai cimiteri - Compiti

- 1) Il personale addetto ai cimiteri svolge il seguente servizio:
 - a) per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, la quale deve indicare, relativamente alle tumulazioni, il numero di loculo o di ossario assegnato dall'Ufficio competente; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) iscrive nell'apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Organi di controllo; un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Settore Servizi Demografici, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
 - c) regola l'apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 49

Compiti dei necrofori

- 1) Per le materiali operazioni di seppellimento i necrofori provvedono a:
 - a. eseguire gli scavi delle fosse per inumazioni;
 - b. porre la salma nella fossa e ricoprire la stessa fino ad esaurimento della terra scavata;
 - c. effettuare le inumazioni ordinarie e straordinarie;
 - d. effettuare le traslazioni di salme, le riduzioni, ecc.;
 - e. eseguire le tumulazioni in loculi e chiudere gli stessi con opere murarie;
 - f. trasportare a spalla il feretro, dal luogo di massima percorrenza, all'interno del cimitero, fino al luogo destinato alla sepoltura;
 - g. attendere alla pulizia dei locali, dei campi e dei vialetti del cimitero, mantenendo curate le siepi e i prati;
 - h. assicurare la manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - i. svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che vengono loro richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

- 2) Il personale addetto ai cimiteri non potrà appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza di feretri, di lapidi, monumenti, ecc., né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

Articolo 50

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 51

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio competente. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio competente;
 - m) qualsiasi attività commerciale.

- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52

Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio competente.

Articolo 53

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del servizio competente in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del servizio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, contenute in uno spazio di dimensioni non superiori a cm 20x15, col tassativo divieto di scritte pluricolorate. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, ma non di piante d'alto fusto, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (cm 100) o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 54

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 1 bis) Gli ornamenti floreali e le piante non potranno debordare dallo spazio in concessione, sia esso per sepoltura a inumazione che per sepoltura a tumulazione, né – in quest'ultimo caso – i fiori e le piante potranno essere appoggiate alla parte di pavimento sottostante e destinata a passaggio pedonale.
- 2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 55

Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile del servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 56

Sepulture private

- 1) Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) L'individuazione e la regolamentazione delle modalità di concessione di dette aree sono oggetto di apposito Regolamento, da adottare contestualmente al Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 30 che precede, fatta salva la determinazione del costo dell'area.
- 4) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 5) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi e ossari).
- 6) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 7) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 8) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente.
- 9) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola salma indicata nell'atto di concessione.
- 10) Per ottenere la concessione del diritto d'uso di sepoltura privata, l'interessato sarà tenuto a presentare apposita istanza, in cui saranno indicati, con precisione, il tipo di sepoltura richiesto, il nome e cognome della persona o delle persone che vi dovranno essere tumulati.
- 11) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, che stipula/stipulano l'atto di concessione, denominato/i "concessionario/i";
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 57

Durata delle concessioni - Rinnovo

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. e ove, in concessioni a tempo determinato, sia stato erroneamente indicato anche il termine "ad uso perpetuo", tale indicazione deve intendersi come non scritta.
- 2) La durata delle concessioni, salvo quelle già rilasciate a titolo perpetuo, è fissata:
 - a) in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 60 anni per gli ossari;
 - c) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- 3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione del contratto.
- 4) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della tariffa di cui in allegato.
- 5) Limitatamente alla concessione di loculi e di ogni altra sepoltura a sistema di tumulazione, trascorsi 20 (venti) anni dalla data di tumulazione della salma, il loculo potrà essere riutilizzato per tumularvi la salma di un parente del defunto, previo pagamento dell'1% del prezzo di concessione del loculo vigente al momento della nuova tumulazione per ogni anno di riutilizzo, da calcolare fino alla scadenza sessantennale della concessione. L'anzidetta facoltà è esercitabile per tumulare, su istanza del concessionario o dei suoi eredi (parenti in linea retta o collaterale o affini entro il 6° grado), la salma di un membro della famiglia del concessionario stesso, da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. I resti mortali della prima salma tumulata dovranno trovare sistemazione in apposita cassetta avente le caratteristiche previste dal presente Regolamento ed essere conservati nello stesso loculo. Tale operazione potrà essere effettuata anche per più volte.
- 6) È consentita, previo rilascio di autorizzazione e di pagamento di apposita tariffa, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in loculi e in tombe a pavimento e in ogni altra sepoltura a sistema di tumulazione, sia presente o meno un feretro.
- 7) Le concessioni delle tombe trentennali in terra, a sistema di inumazione, per le quali non sia stato rilasciato provvedimento di rinnovo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno dichiarate decadute e rientreranno in proprietà del Comune.
- 7 bis) Le tombe per sepolture private a sistema di inumazione, nei cimiteri frazionali ed in particolare quelle poste ai due lati dell'ingresso nel Cimitero della frazione Salea, non possono essere riutilizzate; è pertanto vietato il rinnovo della concessione, ed a seguito di esumazione i resti mortali, riposti in cassetta, dovranno essere collocati in ossario a ciò destinato, avuto in concessione.

Articolo 58

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui all'art. 56, comma 5, può concedersi in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a. esistenza della salma o ceneri per i loculi;
 - b. esistenza dei resti o ceneri per gli ossari;
 - c. esistenza delle ceneri per le nicchie per urne;
 - d. età del destinatario superiore ai 65 (sessantacinque) anni e residenza nel Comune di Albenga.
- 2) La sepoltura individuale può concedersi, previa richiesta, anche a favore dei soggetti che non hanno la residenza nel Comune di Albenga, ma il cui coniuge o convivente o figlio o genitori, fratelli e sorelle, siano seppelliti o destinatari di una sepoltura in uno dei cimiteri comunali.
- 3) A insindacabile giudizio del Sindaco, o suo delegato, la concessione cimiteriale può essere rilasciata, inoltre, a favore dei richiedenti che non abbiano più la residenza nel Comune di Albenga e dei defunti che siano deceduti fuori del territorio del Comune di Albenga, a condizione che siano stati tuttavia ivi residenti per una parte della loro vita o che vi siano nati.
- 4) La concessione in vita dei loculi per destinatari di età inferiore ai 65 anni potrà essere effettuata, in via eccezionale e per gravi motivi, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e secondo l'età del richiedente. In tal caso la tariffa prevista in allegato è aumentata del 30%. Tale maggiorazione non è dovuta per il coniuge del destinatario di età inferiore ai 65 anni.
- 5) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, nel rispetto, comunque, dell'unità familiare.
- 6) Su richiesta degli interessati, potrà essere assegnata una sepoltura senza tenere conto dell'ordine progressivo delle sepolture disponibili. In tal caso la tariffa prevista in allegato è aumentata del 30%. Tale integrazione non è dovuta qualora il coniuge o convivente o figlio o genitori del richiedente siano destinatari di una sepoltura, anche per effetto di una concessione precedentemente rilasciata, e l'interessato intenda ottenere l'assegnazione di un loculo vicino agli stessi.
- 7) Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. La concessione in uso delle sepolture non può pertanto essere in alcun modo e a qualsiasi titolo trasferita o ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 8) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. In detta ipotesi, l'eventuale concessione sarà nulla di diritto.

Articolo 59

Uso delle sepolture private in cappelle gentilizie

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art. 57, il diritto d'uso delle sepolture private in cappelle gentilizie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da presentare al servizio competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 6) L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio competente almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 60

Manutenzione

- 1) I concessionari, e i loro aventi causa, devono mantenere a proprie spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti loro assegnati in diritto d'uso, ivi comprese le edicole funerarie poste nella parte monumentale del cimitero di Leca. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

- 1 bis) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e fatiscenti, previa diffida ad eseguire opportuni lavori di restauro ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
- 2) Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente:
- a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 61

Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente entro 24 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un

rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

- 9) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

Retrocessione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma seguente:
 - a. il 70% del prezzo della sepoltura individuale stabilito dalla tariffa vigente al momento della retrocessione, nel caso che la stessa avvenga entro il quinto anno dalla data di concessione;
 - b. il 50% nel caso che la retrocessione avvenga tra il sesto e il decimo anno;
 - c. il 30% nel caso che la retrocessione avvenga fra l'undicesimo e il ventesimo anno;
 - d. il 10% nel caso che la retrocessione avvenga dopo il ventesimo anno.
- 2) La richiesta di retrocessione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di decesso della salma alla quale la sepoltura era destinata ovvero dalla data di traslazione della salma che occupava la sepoltura stessa. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza della concessione originaria e del diritto ad ottenere il rimborso di cui al comma 1 che precede.
- 3) Non si farà luogo a rimborso per le retrocessioni che intervengano negli ultimi 10 anni del periodo di vigenza della concessione.
- 4) L'accettazione della domanda di retrocessione e la determinazione della somma da restituire in base ai suesposti criteri saranno stabiliti, caso per caso, e saranno oggetto di apposito atto di competenza dirigenziale, riguardante sia una sola domanda, che diverse analoghe richieste accorpate in un'unica determinazione.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 63

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero ovvero per regolarizzazione di camminamenti all'interno dei cimiteri, previa intesa con gli interessati, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni nel caso di "a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni" della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 64

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 58, penultimo comma;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f. quando non venga presentata la domanda di retrocessione nei termini indicati nell'art. 62, comma 2.

- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d) ed e) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio competente, il quale avrà avviato apposito procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90.

Articolo 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 66

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, occorrerà ottenere il permesso del Responsabile del servizio competente.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Articolo 68

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio competente.
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio competente.
- 11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio competente, lapidi, ricordi, e similari.
- 11 bis) In linea di massima le scritte dovranno essere realizzate in rilievo, con materiale tipo ottone o bronzo, o simile, essendo consentito anche l'uso di scritte in ceramica bianca, ma non essendo invece ammesso l'uso di scritte incise nel marmo o pantografate. Inoltre le targhe con scritte ricordo, realizzate anch'esse con materiale tipo ottone, bronzo o simile, ovvero in ceramica bianca, dovranno riportare poche parole e comunque dovranno essere contenute in uno spazio non superiore a cm 20 x 15. E' inoltre tassativamente vietato l'uso di scritte pluricolorate. Di norma, il vaso portafiori dovrà essere posto a destra e la lampada votiva a sinistra.

Articolo 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale che sarà determinato dall'Ufficio competente, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio competente.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere

Articolo 71

Introduzione e deposito di materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 72

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio competente.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio competente.

Articolo 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 74

Vigilanza

- 1) Il Responsabile del servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso

Articolo 75

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 76

Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 77

Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese:
- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno del Cimitero principale, l'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione di Giunta, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove la stessa potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente, e con le stesse forme, l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta, potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di "cittadini benemeriti", e quindi disporre per l'assegnazione gratuita di posti, loculi ed ossari destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti, durante la loro vita, per opere o azioni ovvero nell'espletamento di incarichi e/o funzioni pubbliche.

Articolo 79

Mappa

- 1) Presso il servizio competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 80

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione;
 - d) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Articolo 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 2) Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 3) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 4) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 82

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

- 2) Il servizio competente, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Articolo 83

Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del servizio competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Fatti salvi i diritti acquisiti, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 330 del 24.05.1941 e successive modifiche e integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 85

Competenze della Giunta Comunale

- 1) Le tariffe per le prestazioni e i servizi previsti dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle stabilite in sede di prima adozione dello stesso, sono determinate dalla Giunta Comunale.

Articolo 86

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 57, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne dovesse conseguire.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 87 bis

Sanzioni

- 1) Ogni violazione alle norme del presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, qualora la gravità dell'illecito non rappresenti contravvenzione a norme superiori, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, progressivamente aumentata in base alla gravità ed alla recidiva, come stabilito con provvedimento del Dirigente Responsabile.
- 2) Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie è necessario notificare all'interessato il processo verbale di contestazione contenente la data, luogo e descrizione del fatto contestato, nonché l'importo e le modalità di pagamento, eventualmente in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente, se diversa dal Sindaco, a ricevere scritti difensivi, entro trenta giorni dalla contestazione.

Articolo 88

Dirigente Responsabile

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta al Dirigente Responsabile del servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Dirigente Responsabile del servizio competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 89

Tumulazioni pregresse

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 90

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

A) SERVIZI CIMITERIALI:

- 1) Trasferimento di salma da un feretro ad un altro e prestazioni analoghe in esumazione straordinaria € 50,00
- 2) Esumazione o estumulazione per collocamento in ossario € 100,00

B) SEPOLTURE INDIVIDUALI PRIVATE:

CIMITERO di LECA	Serie 2000
1^ Fila	€ 2.325,00
2^ Fila	€ 2.583,00
3^ Fila	€ 2.840,00
4^ Fila	€ 2.583,00
5^ Fila	€ 2.066,00
Ossari	€ 465,00

CIMITERO di LECA	Serie 1988
1^ Fila	€ 2.309,00
2^ Fila	€ 2.566,00
3^ Fila	€ 2.822,00
4^ Fila	€ 2.566,00
5^ Fila	€ 2.053,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
9^ Fila	€ 594,00
10^ Fila	€ 517,00

CIMITERO di LECA	Serie 1987
1^ Fila	€ 2.307,00
2^ Fila	€ 2.564,00
3^ Fila	€ 2.820,00
4^ Fila	€ 2.564,00
5^ Fila	€ 2.050,00

CIMITERO di LECA	Serie 1980
1^ Fila	€ 2.275,00
2^ Fila	€ 2.527,00
3^ Fila	€ 2.780,00
4^ Fila	€ 2.527,00
5^ Fila	€ 2.022,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Serie 1977
2^ Fila interrata	€ 1.724,00
1^ Fila interrata	€ 1.967,00
1^ Fila	€ 2.210,00
2^ Fila	€ 2.455,00
3^ Fila	€ 2.701,00
4^ Fila	€ 2.455,00
5^ Fila	€ 1.964,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Serie 1974
2^ Fila interrata	€ 1.658,00
1^ Fila interrata	€ 1.892,00
1^ Fila	€ 2.125,00
2^ Fila	€ 2.360,00
3^ Fila	€ 2.597,00
4^ Fila	€ 2.360,00
5^ Fila	€ 1.889,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Serie 1971
2^ Fila interrata	€ 1.589,00
1^ Fila interrata	€ 1.813,00
1^ Fila	€ 2.037,00
2^ Fila	€ 2.263,00
3^ Fila	€ 2.489,00
4^ Fila	€ 2.263,00
5^ Fila	€ 1.810,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Serie 1968
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Serie "Maragliano"
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00
7^ Fila	€ 775,00
8^ Fila	€ 672,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Tombe a pavimento
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
3^ Fila interrata	€ 1.337,00

CIMITERO di LECA	Parte vecchia, sotto le arcate
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LECA	Parte retrostante la chiesa
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00

CIMITERO di LECA	Fianco chiesa – loculi bambini
1^ Fila	€ 998,00
2^ Fila	€ 1.108,00
3^ Fila	€ 1.219,00
4^ Fila	€ 1.108,00
5^ Fila	€ 886,00
6^ Fila	€ 413,00
7^ Fila	€ 388,00
8^ Fila	€ 336,00

CIMITERO di SALEA	Parte vecchia
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di SALEA	Serie 1987
1^ Fila	€ 2.307,00
2^ Fila	€ 2.564,00
3^ Fila	€ 2.820,00
4^ Fila	€ 2.564,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO SAN GIORGIO di CAMPOCHIESA	Parte vecchia
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO SAN GIORGIO di CAMPOCHIESA	Serie 1985
1^ Fila	€ 2.303,00
2^ Fila	€ 2.559,00
3^ Fila	€ 2.814,00

CIMITERO SAN GIORGIO di CAMPOCHIESA	Arcate A – B – C – D – E – F
2^ Fila interrata	€ 1.724,00
1^ Fila interrata	€ 1.967,00
1^ Fila	€ 2.210,00
2^ Fila	€ 2.455,00
3^ Fila	€ 2.701,00
4^ Fila	€ 2.455,00
5^ Fila	€ 1.964,00
6^ Fila	€ 827,00

CIMITERO di SAN FEDELE	Parte vecchia
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di SAN FEDELE	Serie 1987
1^ Fila	€ 2.307,00
2^ Fila	€ 2.564,00
3^ Fila	€ 2.820,00
4^ Fila	€ 2.564,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LUSIGNANO	Parte vecchia
2^ Fila interrata	€ 1.556,00
1^ Fila interrata	€ 1.776,00
1^ Fila	€ 1.995,00
2^ Fila	€ 2.217,00
3^ Fila	€ 2.438,00
4^ Fila	€ 2.217,00
5^ Fila	€ 1.773,00
6^ Fila	€ 827,00
Ossari	€ 233,00

CIMITERO di LUSIGNANO	Serie 1987
1^ Fila	€ 2.307,00
2^ Fila	€ 2.564,00
3^ Fila	€ 2.820,00
4^ Fila	€ 2.564,00
Ossari	€ 233,00

C) DEPOSITI PROVVISORI

Occupazione di loculi provvisori, per ogni semestre: € 93,00

D) CONCESSIONE DI LOCULI IN VITA (art. 58)

Maggiorazione del 30 %

E) TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE

1) Funerali per indigenti, morti in solitudine e di persone ignote	€	260,00
2) Recupero salma,	€	100,00

F) TRASPORTI FUNEBRI A TARIFFA CONTROLLATA

1) Trasporto adulti <u>con rito funebre</u> , (da casa o ospedale a chiesa e cimitero) e sepoltura <u>con inumazione o cremazione</u>	€	870.00
2) Trasporto adulti <u>senza funerale</u> (da casa o ospedale a cimitero) e sepoltura <u>con inumazione o cremazione</u>	€	700.00
3) Trasporto adulti <u>con rito funebre</u> , (da casa o ospedale a chiesa e cimitero) e <u>tumulazione in tomba/loculo</u>	€	1.160.00
4) Trasporto adulti <u>senza funerale</u> (da casa o ospedale a cimitero) e <u>tumulazione in tomba/loculo</u>	€	1.000.00
5) <u>Trasporto bambini</u> (fino a dodici anni)e inumazione, tumulazione o cremazione	€	400.00

G) DIRITTI FISSI

1) Trasporto adulti con rito funebre (da casa o ospedale a chiesa e cimitero)	€	200.00
2) Trasporto adulti senza funerale (da casa o ospedale direttamente al cimitero)	€	150.00
3) Trasporto bambini (fino a dodici anni)	€	120.00
4) Trasporto da fuori Comune o a fuori Comune (entrata/uscita salma)	€	150.00